

TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione

R.G. n. /2021

All'udienza del 26/06/2024, aperta alle ore 9.40, davanti alla dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, è comparso per la parte opponente l'avv. [REDACTED] [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], che si riporta alle note da ultimo depositate;

per la parte intervenuta [REDACTED] è presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED], la quale si riporta ai propri scritti ed in particolare ed alle note conclusive, insistendo per l'estromissione della [REDACTED] [REDACTED]

IL GIUDICE

Dato atto,

sentite le parti;

differisce a fine udienza il deposito del dispositivo della decisione con la relativa motivazione.

Il GOP
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo

Alle ore 15.48,

Il giudice

Esaminati gli atti ed i documenti di causa,

a definizione del giudizio deposita la seguente sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato all'odierna udienza – ex art. 281-*sexies* c.p.c. – la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ del Ruolo Generale dell'anno 2021 e vertente

tra

_____ (C.F. _____), nato a Roma il 4.2.1977 ed ivi residente in via Venosa n. 15, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ (C.F. _____) e _____ (_____) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, _____, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione

OPPONENTE

e

_____ - già _____ in virtù di cambio di denominazione sociale come da verbale di assemblea straordinaria per atto notar _____, notaio in Milano, _____ a seguito di atto di fusione per incorporazione per atto notar _____

██████████, notaio in Milano, del 19.03.2014, ██████████ - con sede legale in Milano alla Via ██████████ Capitale Sociale i.v. euro 32.500.000, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano al numero ██████████, numero ██████████, REA ██████████ – Società a socio unico, soggetta alla Direzione e Coordinamento di ██████████ iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia ██████████) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo, rilasciata congiuntamente dal ██████████ ██████████, in virtù dei poteri agli stessi conferiti come da verbale del CDA del 22/07/2019, dall' Avv. ██████████ (C.F. ██████████) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via ██████████ ██████████

OPPOSTA

nonché

██████████ con sede legale in ██████████ ██████████ (██████████), già ██████████, a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico ██████████ appartenente al ██████████ e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ██████████ quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto ██████████ ██████████ ██████████ già denominata ██████████ cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020

██████████, (C.F. ██████████ e Partita IVA ██████████), con sede legale in ██████████, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, ██████████ munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “██████████ in data ██████████

██████████ rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio ██████████

██████████ registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr.

di serie IT, dall'Avv. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ - PEC ██████████ - fax

██████████), con domicilio eletto presso il suo Studio sito in Roma, ██████████

OPPOSTA INTERVENUTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. ██████████ /2020 – contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ conveniva in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, la S.p.a. ██████████ ██████████, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n.

██████████ /2020, N.R.G. ██████████ /2020, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.11.2020 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della complessiva somma di € 34.509,97, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù dei seguenti rapporti contrattuali:

- contratto di finanziamento n. ██████████ stipulato tra l'odierno opponente e ██████████ ██████████ in data 12.10.2015 dal quale risulta una esposizione debitoria pari alla somma di Euro 17.180,00;

- contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato tra l'odierno opponente e [REDACTED] [REDACTED] in data 9.5.2016 dal quale risulta una esposizione debitoria pari alla somma di Euro 5.552,99;
- contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato tra l'odierno opponente e [REDACTED] [REDACTED] in data 4.7.2016 dal quale risulta una esposizione debitoria pari alla somma di Euro 11.776,98.

Parte opponente contestava, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] e nel merito eccepiva la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., l'inesistenza del modulo di adesione relativo alla copertura assicurativa, la difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e TAEG/ISC effettivamente applicato, oltre che la vessatorietà dell'art. 7 dei contratti di finanziamento *de quibus*.

Con comparsa del 16.5.2022 si costituiva in giudizio [REDACTED] in persona del rappresentante legale *pro tempore*, in qualità di cessionaria del credito, la quale domandava il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 14.4.2023 si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, in quanto cessionaria del credito, la quale, in via preliminare, chiedeva disporsi l'estromissione dal giudizio della cedente. Nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Esperiti gli incumbenti preliminari, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 14.6.2022, il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. all'udienza del 26.6.2024.

DIRITTO

In via preliminare, parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'opposta [REDACTED] e, conseguentemente, dell'intervenuta [REDACTED]

L'eccezione è infondata.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).

L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale; disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, ed escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella

cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. E' per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/1995).

In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità

asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023).

Nel caso di specie, è documentale che la ██████████ è succeduta nel credito controverso con contratto di cessione dei crediti del 16.6.2017 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993, comunicata al debitore ceduto con lettera raccomandata del 2.8.2019 e del 3.8.2019 (cfr. doc. nn. 1-10 allegati da parte opposta). Dunque, i relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 56 del 15.5.2018 (v. doc. n. 1 allegato da parte opposta).

È altresì provata la cessione del suddetto credito intervenuta in favore di ██████████ ██████████ in virtù del contratto di cessione di crediti *pro soluto* stipulato in data 13.12.2022, con onere pubblicitario assolto mediante pubblicazione di tale cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Parte II n. 149 del 24.12.2022 (v. doc. nn. 5-6-7 allegati dall'opposta intervenuta).

Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Innanzitutto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Ebbene, nel caso in esame, risulta *per tabulas* che [REDACTED] ha stipulato:

- in data 12.10.2015 contratto di finanziamento "CreditExpress Dynamic" n. 6509452 del valore complessivo di Euro 23.180,35, con obbligazione di restituire tale somma mediante il pagamento di n. 84 rate di pari importo con la previsione del TAN pari al 10,00% e del TAEG del 10,81% e dal quale risulta un saldo debitore pari a Euro 17.180,00 (cfr. doc. nn. 4-5 allegati da parte opposta);
- in data 9.5.2016 contratto di finanziamento "CreditExpress Dynamic" n. 6950388 del valore complessivo di Euro 7.223,67, con obbligazione di restituire tale somma mediante il pagamento di n. 84 rate di pari importo con la previsione del TAN pari al 10,90% e del TAEG del 11,86% e dal quale risulta un saldo debitore pari a Euro 5.552,99 (cfr. doc. nn. 6-7 allegati da parte opposta);
- in data 4.7.2016 contratto di finanziamento "CreditExpress Dynamic" n. 6718995 del valore complessivo di Euro 15.455,27, con obbligazione di restituire tale somma mediante il pagamento di n. 84 rate di pari importo con la previsione del TAN pari al 10,00% e del TAEG del 10,81% e dal quale risulta un saldo debitore pari a Euro 11.776,98 (cfr. doc. nn. 8-9 allegati da parte opposta).

Il credito, dunque, risulta documentalmente provato.

Risulta, parimenti, provato che la parte creditrice abbia agito per chiedere la restituzione delle rate non pagate al Sig. [REDACTED] mediante diffida trasmessa a mezzo lettera raccomandata (cfr. doc. nn. 1-10 allegati da parte opposta).

L'istante eccepisce, altresì, la difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato.

La doglianza è priva di pregio, poiché la difforme indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.

La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro che condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti. La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente *ratione temporis*, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui, Anticipazioni bancarie ed Altri finanziamenti.

L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l'ISC non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D. Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).

Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del

credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D. Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.

La difforme indicazione dell'ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).

Deve essere, pertanto, rigettata la relativa eccezione.

Parte opponente eccepisce, altresì, la vessatorietà dell'art. 7 dei contratti *de quibus*, in quanto determinativa degli interessi di mora, ai sensi degli artt. 33-36 cod. cons. in quanto eccessivamente onerose.

Al riguardo va rilevato che nel contratto richiamato, all'interno della sezione "Condizioni generali di contratto", è prevista l'applicazione di interessi di mora

“nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 1,00 punto percentuale in ragione d’anno”.

Orbene, si rileva che i contratti sono stati stipulati rispettivamente nell’ottobre 2015, nel maggio 2016 e del luglio 2016, e che nei periodi di riferimento la Banca d’Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “Crediti Personali”, un tasso effettivo globale medio rispettivamente del 10,80%, del 10,65% e del 10,59% che, aumentanti così come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, determinano un tasso soglia rispettivamente del 18,3%, del 18,075% e del 17,985%.

Ne consegue, dunque, che la misura dei tassi di mora, come stabilita, è evidentemente al di sotto della soglia usuraria.

L’esclusione del carattere usurario degli interessi moratori assorbe, dunque, l’eccezione sulla vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora, non ricorrendo affatto l’ipotesi dell’eccessiva onerosità dedotta da parte opponente.

Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio del modulo di adesione relativo alla copertura assicurativa connessa ai finanziamenti n. e n.

Si rileva, al riguardo, che incombe sulla parte opponente, dal momento che intende avvalersene, la produzione in giudizio dei menzionati moduli di adesione, volti ad ottenere lo scomputo dal *quantum debeatur* delle somme asseritamente versate al soggetto finanziatore a titolo di premio assicurativo.

Ebbene, non risulta depositato alcun documento volto a dimostrare la stipula delle polizze assicurative citate, peraltro qualificata come facoltativa nel contratto, né il relativo addebito in conto corrente.

Tutto quanto ciò considerato, le domande di parte opponente devono essere rigettate, il decreto ingiuntivo emesso originariamente in favore di [REDACTED] deve essere revocato, in ragione della cessione del credito de quo ad [REDACTED]

██████████ e ██████████ deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 34.509,97, oltre interessi come da domanda, nei confronti di ██████████

Si rigetta, inoltre, la domanda di estromissione formulata da ██████████ nei confronti della ██████████ atteso che quest'ultima, citata in giudizio, si è costituita espletando attività di difesa tesa a definire la propria pretesa creditoria poi ceduta in corso di causa ed in considerazione del fatto che le altre parti del processo non hanno prestato consenso per l'estromissione, secondo quanto previsto ex art. 111, comma 3, c.p.c..

Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, ██████████ deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ██████████, che liquida in Euro 3.809,00, oltre Iva e Cpa. e compensa le spese nei confronti della ██████████, in ragione della cessione del credito.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*sexies* c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ██████████

RIGETTA l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva avanzata da parte opponente;

REVOCA il decreto ingiuntivo n. ██████████ /2020, N.R.G. ██████████ /2020, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.11.2020;

RIGETTA l'istanza di estromissione dal processo di ██████████ avanzata da ██████████

CONDANNA [REDACTED] al pagamento di Euro 34.509,97, oltre interessi come da domanda, nei confronti di [REDACTED].;

CONDANNA [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], che liquida in Euro 3.809,00, oltre Iva e Cpa. e compensa le spese nei confronti della [REDACTED]

Così deciso in Roma, lì 26 giugno 2024

Il Giudice

Maria Gabriella Zimpo

